

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-437 del 01/02/2021
Oggetto	CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA E AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO COMUNE: CASTENASO(BO) TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA L'ULIVO S.S. DI LUCA RUBBI E C. CODICE PRATICA N. BO01A3115/07RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2021-394 del 27/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA E AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO

COMUNE: CASTENASO (BO)

TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA L'ULIVO S.S. DI LUCA RUBBI E C.

CODICE PRATICA N. BO01A3115/07RN01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

preso atto che la Regione Emilia-Romagna, con le modalità espresse dall'art.50 della LR n.7/2004, ha formalmente riconosciuto, a tutti coloro che ne hanno presentato regolare istanza, la concessione preferenziale ai sensi dell'art.1 del DPR n.238/1999;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determinazione n. 5216 del 02/05/2007 della Regione Emilia Romagna con la quale è stata riconosciuta alla ditta ALESSANDRI MARIA PIA, C.F./P.IVA: LSSMRP38T42D488Q/00241021203, la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso irrigazione agricola: - da un pozzo profondo 54 m, ubicato sul terreno identificato al NCT del comune di Castenaso (BO) al Foglio 42 mappale 74; - con una portata massima di 8,0 l/s per un volume complessivo di 5200 metri (procedimento BO01A3115);

vista l'istanza assunta agli atti della Regione Emilia Romagna al Prot. n.1072458 del 19/12/2006, con la quale la

ditta concessionaria **ha chiesto il rinnovo della concessione preferenziale** sopra richiamata (procedimento BO01A3115/07RN01);

viste le istanze presentate dalla SOCIETA' AGRICOLA L'ULIVO S.S. di LUCA RUBBI e C., C.F/P.IVA:03539231203, con sede legale in Via Forno Rosso n. 3 del comune di Castenaso (BO), con le quali sono state richieste:

- al Prot. n. PG/2018/1605 del 23/01/2018, il **cambio di titolarità** per rinuncia del concessionario, come da dichiarazione acquisita agli atti;

- al Prot. n. PG/2020/140217 del 30/09/2020 le seguenti varianti alla concessione:

- la **perforazione di un nuovo pozzo** fino alla profondità massima di 100 m dal p.c., sul terreno di proprietà identificato al NCT del comune di Castenaso (BO) al Foglio 42 mappale 75 (ex 74) in sostituzione di quello esistente, non più funzionante e da chiudere, per crollo della colonna superiore del pozzo e riempimento del fondo;
- l'**aumento del volume** complessivo del prelievo fino a 15.380 mc/a, con una portata massima di 5 l/s, per incremento delle necessità irrigue di coltivazione di circa 5-6 ha di terreni, di cui: 2,95 a patate; 0,27 a mais; 0,10 a orticole; 0,28 a vite; 0,31 a erba medica e 0,25 a frutteto, con impianto di irrigazione a pioggia (rotolone e sprinkler);

considerato che:

- con lettera Prot. n. PG/2020/157945 del 02/11/2020 è stato comunicato al richiedente che tutte le istanze presentate sono ricondotte ad un unico procedimento di rinnovo con varianti (procedimento BO01A3115/07RN01);

- il procedimento è da assoggettare a quello ordinario previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo previsto all'art. 16;

considerato che i pozzi non sono ubicati all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientrano nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n.395 del 11/11/2020, non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, con Prot. n. PG/2020/151624 del 21/10/2020, all'Ente Città Metropolitana di Bologna ed al Consorzio di Bonifica Renana che, pertanto, s'intendono acquisiti in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 124/2015;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per i corpi idrici d'interesse, **la derivazione:**

1. **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C) il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Zena Idice - confinato superiore - codice 0470ER DQ2 CCS*; caratterizzato da: stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; soggiacenza piezometrica minore di 10 m dal p.c. e trend positivo (2002-2012); subsidenza con velocità costante -2,5/0 mm/a nel periodo 2006-2011 e nel periodo 2011-2016;

2. **non comporta un rischio ambientale (attrazione) per il corpo idrico d'interesse**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", per impatto *moderato* e criticità *bassa*, per cui è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia;

dato atto che i quantitativi di acqua richiesti in concessione sono congrui con le necessità irrigue, rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della DGR 1415/2016;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, nulla osta al rilascio a favore della **SOCIETA' AGRICOLA L'ULIVO S.S. di LUCA RUBBI e C., nelle more del procedimento di rinnovo con varianti della concessione di acque pubbliche sotterranee** BO01A3115/07RN01:

1) del **cambio di titolarità della concessione** di acque pubbliche sotterranee riconosciuta con Determinazione n. 5216

del 02/05/2007 e della relativa istanza di rinnovo;

2) dell'**Autorizzazione alla perforazione** del nuovo pozzo, con le modalità di progetto presentate, alle condizioni indicate nel presente atto;

verificato che per la concessione sono stati regolarmente versati i canoni fino al 31/12/2020;

considerato che, ai sensi dell'art. 28 del RR 41/2001 per il cambio di titolarità della concessione, il concessionario è tenuto al versamento di un nuovo deposito cauzionale;

verificato che:

- sono state versate le spese d'istruttoria per un importo complessivamente dovuto di € 484,00 come somma di € 164,00 per la domanda di rinnovo; di 90,00 per il cambio di titolarità (variante non sostanziale) e di € 230,00 per l'aumento di prelievo e l'autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo (varianti sostanziali), richiesti;

- il nuovo concessionario ha versato il deposito cauzionale pari ad un importo di € 250,00;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **cambiare la titolarità della concessione** di acque pubbliche sotterranee riconosciuta con Determinazione n.5216 del 02/05/2007 **a favore della SOCIETA' AGRICOLA L'ULIVO S.S. di LUCA RUBBI e C.**, C.F/P.IVA:03539231203, con sede legale in Via Forno Rosso n. 3 del comune di Castenaso (BO);

2) di rilasciare al nuovo concessionario **l'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo** fino alla profondità massima di 100 m dal p.c., sul terreno di proprietà identificato al NCT del comune di Castenaso (BO) al Foglio 42 mappale 75 (ex 74) in sostituzione di quello

esistente, non più funzionante e da chiudere, alle **seguenti condizioni**:

a) l'autorizzazione **è accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo, mentre il provvedimento di rinnovo di concessione di** derivazione di acque pubbliche **con varianti (aumento di prelievo)** verrà rilasciato soltanto a conclusione del procedimento BO01A3115/07RN01, di cui al Titolo II del R.R. 41/2001;

b) l'autorizzazione è accordata per un periodo di **sei mesi dalla data del presente provvedimento**. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi sei, su richiesta per comprovati motivi del titolare dell'autorizzazione;

c) l'autorizzazione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della medesima, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

e) l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) l'autorizzazione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, senza che il titolare abbia diritto a compensi o ad indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per mancato rispetto delle prescrizioni, di cui alla presente determinazione, per sopravvenute esigenze di tutela della risorsa e di pubblico interesse e negli ulteriori casi previsti, ai sensi degli artt.101 e 105 del RD n. 1775/1933 e dell'art.33 del RR 41/2001;

g) la perforazione del pozzo dovrà essere realizzata con le modalità di progetto presentate, nel rispetto delle

prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: **"PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE"** parte integrante e sostanziale della presente determina, con facoltà di procedere preliminarmente alla perforazione di un foro pilota di piccolo diametro, per la verifica della stratigrafia dei terreni attraversati e delle loro caratteristiche idrogeologiche;

h) il pozzo esistente, non più utilizzabile, dovrà essere chiuso, contestualmente alla realizzazione del nuovo pozzo e prima della messa in esercizio dello stesso, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: **"PRESCRIZIONI DI CHIUSURA DEL POZZO ESISTENTE"** parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

4) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

6) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del DLgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Patrizia Vitali

PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE

Caratteristiche tecniche e allestimento finale della perforazione

1) la perforazione dovrà essere eseguita fino alla profondità massima di 100 m, con diametro massimo di perforo di 280 mm, avendo facoltà di procedere preliminarmente alla perforazione di un foro pilota di piccolo diametro per la verifica della stratigrafia dei terreni attraversati e delle loro caratteristiche idrogeologiche. In generale, il pozzo potrà essere di tipo pluri-falda soltanto nel caso in cui lo spessore di un singolo acquifero sfruttato non sia sufficiente per ottenere la portata massima richiesta; dando priorità allo sfruttamento degli acquiferi più superficiali;

2) si dovrà provvedere al riempimento dell'intercapedine tra il perforo e la colonna: mediante compactonite per uno spessore metrico, in corrispondenza del tetto di ogni acquifero attraversato, anche se non filtrato dalla colonna di captazione; mediante ghiaietto drenante in corrispondenza di tutti gli acquiferi attraversati; mediante boiaccia cementizia con bentonite, nei restanti tratti;

3) la testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;

4) sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatimetro di verifica della profondità di fondo pozzo, di una pompa per il prelievo di campioni d'acqua e di un misuratore in continuo di piezometria;

5) nel pozzo dovrà essere installata una pompa di prelievo, con caratteristiche di potenza, portata di

esercizio, prevalenza, profondità d'installazione e diametro della tubazione di mandata, congrua con la portata massima di esercizio di 5 l/s, con le caratteristiche piezometriche della falda derivata e con le eventuali perdite di carico lungo la rete idrica;

6) sulla tubazione di mandata della pompa dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e un idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi di prelievo;

Cautele da rispettarsi durante la perforazione

7) durante le fasi di perforazione del pozzo dovranno essere adottate:

- tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
- modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e tali che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;

8) in caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;

9) se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo le Autorità competenti per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa e, per conoscenza, l'amministrazione concedente;

10) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il

titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme;

Smaltimento materiali di perforazione

11) i materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni, ivi comprese le acque di scarico dello spurgo e delle prove di pompaggio dei pozzi e dei piezometri, dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., acquisendo preventivamente i pareri dei Gestori dei relativi punti di conferimento;

Variazioni in corso d'opera

12) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione immediata all'amministrazione concedente, per la relativa autorizzazione. Così come per ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate.

Comunicazioni

13) il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare:
a) la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;

b) l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. **La comunicazione dovrà essere corredata da:**

- **una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice,** di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione;

- **una Relazione Tecnica** contenente la descrizione: dei lavori e delle prove in situ eseguite (tra cui è obbligatoria quella prevista al comma 5, lettere a e b, dell'art. 16 del RR 41/2001, in caso di portate massime di concessione superiori a 5 l/s), con dati e relative elaborazioni; dell'ubicazione dei pozzi e della rete idrica di collegamento alle utenze su planimetria catastale aggiornata; della stratigrafia e della piezometria statica/dinamica della falda sfruttata e del completamento dei pozzi; delle caratteristiche tecniche delle

pompe di prelievo e delle tubazioni di mandata; dei punti d'installazione dei vari misuratori di volume installati;

14) il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla Legge n.464/84 a comunicare i dati di perforazione spinte oltre i 30 metri dal piano campagna all'*ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel proprio sito. **L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28.**

PRESCRIZIONI DI CHIUSURA DEL POZZO ESISTENTE

1) rimozione possibile di tutti i manufatti costituenti il pozzo: tubazioni, pompe, cavi; lavaggio e pistonaggio del pozzo;

2) per impedire il movimento dell'acqua, sia all'interno del pozzo che nello spazio anulare compreso tra il perforo e la colonna di captazione si dovrà procedere al riempimento del foro fino a completa occlusione, mediante boiaccia cementizia, previa apposizione a fondo foro di uno strato metrico di bentonite; la parte superiore, terminale della colonna dovrà essere rimossa per almeno 1,5 m, effettuando uno scavo di dimensioni maggiori del suo diametro. Sul fondo del medesimo, in continuità con la cementazione della colonna, si realizzerà una soletta per uno spessore di almeno 0,5 m. Successivamente, fino al piano campagna, si dovrà realizzare una copertura, conforme alla destinazione d'uso finale del terreno e provvedere alla regimazione delle acque superficiali

Comunicazioni

3) il titolare dovrà comunicare l'**inizio** dei lavori almeno tre giorni prima, lavorativi, e presentare **la Relazione di fine lavori** entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. **Quest'ultima comunicazione dovrà essere corredata da una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice, di aver rispettato le prescrizioni di chiusura;** qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare le modalità di esecuzione, per impedimenti strutturali del pozzo o per limitate condizioni operative di cantiere, tali variazioni dovranno essere adeguatamente illustrate e motivate (anche con video ispezione) e condivise con l'Agenzia scrivente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.